



Comune di Castiglione di Sicilia

Città Metropolitana di CATANIA

P.zza Lauria 1 -9512 Castiglione di Sicilia

Centralino unico Tel 0942.980211

www.comune.castiglionedisicilia.ct.ite-mail

Mail box certificata urp.castiglionedisicilia@legalmail.it

Codice fiscale / P. IVA: 00291090876

DELIBERAZIONE

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

nominato con D.P.R. del 27.11.2024 ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

ORIGINALE

Registro Delibere O.S.L. n. 05 del 31/03/2026

OGGETTO: PRESA ATTO NULLA OSTA RILASCIATO DAL COMUNE DI MANIACE PER L'UTUILLIZZO TEMPORANEO DEL DIPENDENTE CANTALI SEBASTIANO IN REGIME DI SCAVALCO CONDIVISO AI SENSI DELL'ART.14 CCNL EELL 2004 E SCAVALCO D'ECCEDENZA AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 557 LEGGE 311 DEL 30.12.2004 PER IL IN FAVORE DEL'ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA. PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno duemilaventicinque, il giorno 31 del mese di **Marzo** alle ore **10:30** e seguenti, presso la sede del Comune di Castiglione di Sicilia, è intervenuto il Dott. Salvatore Spatafora, in qualità di Commissario Straordinario di Liquidazione, nominato con D.P.R. del 27.11.2024, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO :

- che con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 9 del 08 luglio 2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Castiglione di Sicilia;

che con D.P.R. del 27.11.2024 è stata decretata, su proposta del Ministro dell'Interno, la nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

che in data 11 dicembre 2024 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di Liquidazione, Dott. Salvatore Spatafora;

che con delibera n. 1 del 13.12.2024 si è insediato il Commissario Straordinario di Liquidazione, entro il termine di cinque giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

che con nota prot. n. 4183 del 06/03/2026, l'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Castiglione di Sicilia ha chiesto al Sindaco del Comune di Maniace di proroga il nulla osta per l'utilizzo del geom. Cantali Sebastiano, dipendente appartenente all'Area Funzionari di EQ, in regime di scavalco condiviso, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. EE.LL. 2004, e di scavalco d'eccedenza, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge 30.12.2001, n. 311, sino al 30.06.2027, per 12 ore settimanali al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, mediante stipula apposita convenzione;

che il Sindaco del Comune di Maniace ha rilasciato il superiore nulla osta, alle condizioni richieste, con nota prot. 2058 del 06/03/2026;

RILEVATO che:

- i comuni di Castiglione di Sicilia e Maniace hanno una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e dato atto che la ratio della norma di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 è quella di consentire ai piccoli Comuni, con organico estremamente ridotto nel numero, di far fronte ai problemi derivanti dalle limitazioni delle assunzioni, avvalendosi dell'attività di dipendenti di altri Enti Pubblici;

- la norma citata è considerata *lex specialis* in materia di impiego pubblico in materia di enti locali di piccole dimensioni, ponendosi quale unica ed esclusiva deroga al principio dell'unicità del rapporto di pubblico impiego e prevedendo quale limite massimo di impiego quello di 48 ore settimanali, in quanto limite imposto dall'Unione Europea in materia di lavoro subordinato e recepito dall'ordinamento italiano.

VISTO, al riguardo di cui all'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004, il parere del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione-Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni n. 34-2008, con il quale si ribadisce che l'art. 1, c. 557 della L. n. 311/2004 non sia da considerarsi abrogata dalla intervenuta riscrittura dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 ad opera del comma 79 dell'art. 3 della Legge Finanziaria 2008 e si precisa che la norma citata non prevede limiti temporali per l'utilizzo, né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione.

RICHIAMATA la circolare n. 2/2005 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per le Autonomie, nonché l'annesso parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005, ai sensi della quale:

-la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario giornaliero e settimanale;

-non è necessaria la stipula di un contratto di lavoro presso l'Ente utilizzatore, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 Legge n. 311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato.

RICHIAMATO al riguardo, il parere del Consiglio di Stato, Sez. I n. 3764 del 11.12.2013, il quale conferma la possibilità per gli enti di piccole dimensioni, e in attuazione di quanto sancito dall'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, di utilizzare personale a tempo pieno di altre Amministrazioni, in presenza di accordo preventivo tra Enti e pur se l'utilizzo non raggiunga il limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno; e ciò anche nel caso di individuazione di posizioni organizzative con orario inferiore a quello stabilito dall'art. 4 comma 2 bis del CCNL del 14.9.2000 come inserito dall'art. 11 del CCNL del 22.1.2004.

VISTA al riguardo anche la circolare n.2 del 26.5.2014 prot. N.8126 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per le Autonomie che, aderendo alla tesi espressa dal Consiglio di Stato con il predetto parere, non individua alcun contrasto o incompatibilità tra la norma contrattuale di cui all'art. 4 comma 2 bis del CCNL del 14.9.2000 e quella contenuta nell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, in ordine all'individuazione di P.O con orario inferiore al limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno.

VISTO l'articolo 23 del C.C.N.L. Funzioni locali, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione".

VISTA la delibera n.109/2017/PAR Corte Conti Molise con la quale viene trattata, come ammissibile, la questione del cumulo dello scavalco c.d "condiviso" con quello c.d di "eccedenza".

RITENUTO di dover procedere, con lo strumento normativo di cui all'art. 23 del CCNL Enti locali e di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, affinché il lavoratore possa prestare servizio presso il predetto ente per dodici ore settimanali oltre l'ordinario orario di lavoro, provvedendo altresì ad approvare e stipulare con l'altro comune la necessaria convenzione.

CONSIDERATO in ogni caso che le prestazioni di lavoro presso l'Organismo Straordinario di Liquidazione del Castiglione di Sicilia da parte del dipendente interessato:

- avverranno sostanzialmente al di fuori dell'orario di lavoro e senza interferire sulla piena operatività del dipendente presso l'Ente di appartenenza;
- non determinano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o di incompatibilità;
- si configurano come strumenti di arricchimento e crescita professionale del dipendente stesso, con potenziali e positive ricadute sull'apporto dello stesso in favore dell'Ente di appartenenza.

VISTA la delibera di G.m. del Comune di Maniace n° 19 del 03/04/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava lo schema di convenzione per l'utilizzo temporaneo del dipendente Cantali

Sebastiano in regime di scavalco condiviso ai sensi dell'Art.14 CCNL EELL 2004 e scavalco d'eccedenza ai sensi dell'Art.1 comma 557 Legge 311 del 30.12.2004;

VISTO lo schema di convenzione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo all'utilizzo del dipendente del comune di Maniace il quale dovrà svolgere la propria attività presso l'Organismo Straordinario di Liquidazione del Castiglione di Sicilia per dodici ore la settimana oltre l'orario ordinario di lavoro prestato presso il comune di Maniace.

CONSIDERATO che dovranno essere rispettate le prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal D.Lgs. n. 66/2003, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 213/2004, o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in particolare in tema di:

- Orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita (n. 48 ore settimanali nell'arco temporale di riferimento), comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;
- Periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- Ferie annuali, che dovranno essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Lgs 267/2000.

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI PRENDERE ATTO della nota del Sindaco del Comune di Maniace, prot. 2058 del 06/03/2026, con la quale è stato rilasciato il superiore nulla osta alle condizioni richieste con nota di questo Ente prot. n. 4182 del 06/03/2026, per l'utilizzo del geom. Cantali Sebastiano, dipendente appartenente all'Area Funzionari di EQ, in regime di scavalco condiviso, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. EE.LL. 2004, e di scavalco d'eccedenza, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge 30.12.2001, n. 311, sino al 30.06.2027, per 12 ore settimanali al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, mediante stipula di apposita convenzione

DI APPROVARE lo schema di convenzione che regola il rapporto di utilizzo tra i due enti del dipendente interessato;

DI IMPUTARE la spesa necessaria in capo alle spese della gestione commissariale;

DI STABILIRE che la prestazione del dipendente interessato sarà resa presso questo Organismo Straordinario di Liquidazione senza pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso il Comune di appartenenza, e sarà così regolamentata:

- numero di ore lavorative: 12 ore settimanali, in aggiunta a quelle svolte presso l'Ente di appartenenza ed a quelle relative ad eventuali ed altri incarichi già in capo al dipendente, comunque in misura tale da non superare il tetto massimo di 48 ore settimanali di servizio;
- orario: orario fuori dall'orario svolto presso l'Ente di appartenenza;
- compenso riconosciuto: compenso orario, pari a quello percepito presso l'ente di appartenenza in relazione al proprio inquadramento professionale, secondo gli importi dei nuovi stipendi tabellari determinati dal CCNL funzioni locali 2019/2021, per le ore effettivamente lavorate;

DI DARE ATTO:

che, per l'ottimale svolgimento dell'incarico conferito, il predetto dipendente potrà avvalersi sia delle risorse strumentali dell'Ente che delle informazioni acquisibili direttamente dagli uffici comunali;

che entrambe le parti potranno recedere dal contratto con un preavviso di almeno 10 giorni, da comunicarsi tramite PEC;

DI ASSEGNARE, contestualmente, il dipendente interessato quale responsabile dell'Ufficio di Supporto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione;

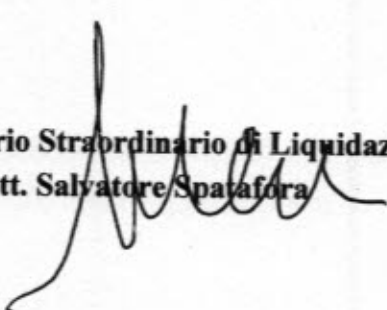
DI DEMANDARE agli uffici comunali competenti l'esecuzione degli adempimenti conseguenti il presente provvedimento;

DI NOTIFICARE il presente atto all'interessato e dispone la pubblicazione all'Albo pretorio online del Comune, ai sensi di legge;

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex art.4, comma 6, del D.P.R. 24/08/1993, n. 378;

Letto approvato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario di Liquidazione
Dott. Salvatore Spatafora



Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente determinazione, in applicazione della L.R. 03/12/1991, n. 44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, in data _____ sino al _____.

Castiglione di Sicilia, li _____

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Cicala

CONVENZIONE

tra enti ai sensi dell'art. 23 del ccnl del 16.11.2022 e dell'art 1 comma 557 l. 311 del 2004

PREMESSO CHE: l'istituto dello "scavalco condiviso" espressamente disciplinato per gli enti locali, dall'art. 1 comma 124 della L. 145/2018, per cui è consentito utilizzare personale assegnato ad altri Enti per periodi predeterminati e per una parte delle 36 ore settimanali – che costituiscono il tempo di lavoro d'obbligo – mediante convenzione volta a definire, tra l'altro, la ripartizione degli oneri finanziari (c.d. scavalco condiviso o co-utilizzo).

l'art. 23 del CCNL del 16 novembre 2022 che prevede che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti **possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti** cui si applica il presente CCNL **per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione.**

la fattispecie denominata "scavalco d'eccedenza" trova la propria disciplina, originariamente, **nell'art.1, comma 557, della Legge n. 311/2004**, a tenore del quale: *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 (oggi 25.000) abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*.

la Corte dei Conti Puglia con Deliberazione n. 149/2023/PAR, anche alla luce dei recenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza contabile:

- **ammette la possibilità** che un ente locale possa fare ricorso **contestualmente e**, con riferimento al medesimo dipendente, **ai due diversi istituti giuridici del cd. "scavalco condiviso" e del c.d. "scavalco d'eccedenza"**
- **anche in presenza di una convenzione tra enti e previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza**, il Comune può assicurarsi, **in riferimento allo stesso dipendente le prestazioni lavorative oltre le 36 ore settimanali d'obbligo** ed entro la durata massima consentita dal D.lgs. n.66/2003 di 48 ore settimanali, a condizione che le prestazioni lavorative aggiuntive non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e siano rispettati i limiti di spesa per il personale previsti dall'art.1 commi 557 o 562 della L. n.296/2006 e dall'art.9, comma 28, del D.L. n.78/2010 (cfr. anche Orientamento ARAN, RAL 1554)
- Per quanto detto si deve ritenere che, anche in presenza di una convenzione tra enti ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22/01/2004 (oggi sostituito dall'art. 23 del CCNL del 16.11.2022) e previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza, il Comune può assicurarsi, in riferimento allo stesso dipendente (che giuridicamente è considerato comunque "dipendente a tempo pieno dell'altro ente") le prestazioni lavorative oltre le 36 ore settimanali d'obbligo ed entro la durata massima consentita dal D.Lgs. n.66/2003 di 48 ore settimanali, a condizione che le prestazioni lavorative aggiuntive non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e siano rispettati i limiti di spesa per il personale

previsti dall'art.1 commi 557 o 562 della L. n.296/2006 e dall'art.9, comma 28, del D.L. n.78/2010 (cfr. anche Orientamento ARAN, RAL1554).

il Commissario Straordinario di Liquidazione del Comune di Castiglione di Sicilia. ai sensi della sopra citata disposizione normativa, con nota acquisita al protocollo generale in data 06/03/2026 protocollo 4182. ha chiesto l'autorizzazione per l'utilizzazione, del dipendente Cantali Sebastiano appartenente all'Area Funzionari EQ;

il Sindaco del Comune di Maniace ha concesso nulla osta per l'utilizzo del Geom. Sebastiano Cantali in data 06/03/2026 con nota protocollo 2058, sino al 30.06.2027, per 12 ore settimanali al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, mediante stipula apposita convenzione;

che, previo parere favorevole da parte del Sindaco e del Segretario Comunale e la disponibilità manifestata dal dipendente interessato, il Comune di Maniace, nell'ottica della collaborazione istituzionale fra Enti, con deliberazione di G.M. n. 19 del 09/03/2026, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004 e ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro che rimane in capo al Comune di Maniace, ha autorizzato il predetto dipendente a prestare la propria attività lavorativa per un tempo di lavoro complessivo pari a 12 (dodici) ore settimanali, al di fuori dell'orario obbligatorio di servizio di 36 ore e nel rispetto delle norme di legge, presso l'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Castiglione di Sicilia, nelle giornate di Martedì e di Venerdì, eventualmente modificabile previo accordo fra le parti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto e finalità

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte dell'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Castiglione di Sicilia, del Geom. Cantali Sebastiano dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Maniace, appartenente all'Area Funzionari EQ Responsabile dell'Area Affari Generali, per lo svolgimento presso il Comune utilizzatore della propria attività lavorativa. L'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Castiglione di Sicilia richiederà al dipendente i compiti previsti dal ruolo ricoperto e ascrivibili alla categoria professionale di appartenenza, nel rispetto di tutte le norme previste per il rapporto di pubblico impiego dalle leggi, dai contratti collettivi e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 2 - Durata

La presente convenzione avrà durata sino al 30/06/2027, così come richiesto dall'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Castiglione di Sicilia senza soluzione di continuità dal 01/07/2026.

Art. 3 - Articolazione della prestazione lavorativa

Il dipendente Cantali Sebastiano. presterà attività lavorativa presso l'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Castiglione di Sicilia per un tempo di lavoro di 12 (dodici) ore settimanali. Detta attività lavorativa si svolgerà al di fuori dell'orario di servizio e di lavoro osservato presso il Comune di Maniace, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro principale che verrà appositamente regolamentato e, comunque, tale da non superare la durata massima consentita di 48 ore settimanali.

Art. 4 - Titolarità del rapporto

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Maniace a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio (assenze per malattia, permessi, congedi, aspettative ecc.).

Le ferie maturate per l'attività prestata all'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Castiglione di Sicilia dovranno essere fruite nelle giornate in cui il dipendente presterà ivi servizio.

Art. 5 - Trattamento economico

L'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Castiglione di Sicilia provvederà alla corresponsione delle prestazioni lavorative effettivamente rese dal dipendente al di fuori dell'orario di servizio e di lavoro osservato presso l'Ente di appartenenza, oltre ad eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'attività prestata. Tale compenso sarà corrisposto direttamente al Comune di Maniace, che procederà regolarmente e mensilmente ad anticipare e, corrispondere tutti gli emolumenti al Dipendente, demandando al Responsabile Servizio Economico Finanziario l'accertamento puntuale e preciso dell'importo inerente lo scavalco condiviso e di curare nei tempi previsti dalla convenzione il relativo incasso di oneri dovuti dall'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Castiglione di Sicilia.

L'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Castiglione di Sicilia provvederà altresì il rimborso delle spese direttamente al Dipendente.

Art. 6 - Risoluzione anticipata

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- per scadenza naturale del termine della presente convenzione;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati, anche su richiesta di uno solo di essi;
- recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;
- per espressa volontà del dipendente, per sopraggiunte esigenze di qualsiasi natura che determinino l'impossibilità da parte dello stesso di svolgere l'attività oggetto della presente convenzione.

La risoluzione consensuale dalla presente convenzione decorre dalla data concordata tra i due enti, mentre il recesso unilaterale è subordinato all'osservanza del periodo di preavviso

di almeno 10 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

Art. 7 - Riservatezza e trattamento dati personali

Resta espressamente convenuto tra le parti che tutte le informazioni, i procedimenti, i dati tecnici dei quali il dipendente verrà a conoscenza nello svolgimento del presente incarico dovranno essere considerati riservati e pertanto non divulgati; in tal senso il dipendente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e di tale documentazione.

Le parti dichiarano altresì che i dati personali verranno trattati per le finalità connesse alle attività relative all'esecuzione della presente convenzione e che il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza e di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della privacy.

ART. 8 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possano sorgere tra i due enti deve essere risolta prioritariamente in via bonaria.

Art. 9 - Norme finali

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto .

PER IL COMUNE DI Maniace - Il Sindaco – Franco Parasiliti Parrecello

PER IL COMUNE DI Castiglione – Organismo Straordinario di Liquidazione
Dott. Salvatore Spatafora

